

# Allegato 1

## SCHEMA DI CONVENZIONE

per

**“La realizzazione dell'intervento di ampliamento e valorizzazione degli spazi esterni dell'Accademia Carrara”**

TRA

**Regione Lombardia** (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dall'Assessore alla Cultura FRANCESCA CARUSO o suo delegato;

e

**Comune di Bergamo**, con sede legale in Bergamo piazza Giacomo Matteotti, 27, codice fiscale 80034840167, nella persona del Sindaco pro-tempore GIORGIO GORI quale Legale Rappresentante dell'ente, o suo delegato;

Di seguito anche “Le Parti”

e con

**Fondazione Accademia Carrara di Bergamo**, con sede legale in Bergamo piazza Giacomo Carrara, 82, codice fiscale 95218150167, nella persona di GIORGIO GORI, quale Legale Rappresentante dell'ente, o suo delegato (di seguito anche soggetto interessato);

### **Premesso che:**

- il 28 settembre 2021 è stato sottoscritto dal Presidente di Regione Lombardia, dal Sindaco di Bergamo e dal Sindaco di Brescia il Protocollo d'intesa per il coordinamento, il potenziamento e la realizzazione del programma degli interventi per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023;
- il 16 gennaio 2023 è stata sottoscritta la Convenzione di cui alla D.G.R. n. XI/7683 del 28/12/2022 tra Regione Lombardia e la Fondazione “Accademia Carrara di Bergamo” per il comodato d'uso gratuito di durata ventennale del dipinto di Gaspar Van Wittel “Veduta di Vaprio d'Adda” conservato presso l'Accademia Carrara di Bergamo;
- la Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/112 del 12 aprile 2023 “Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla D.G.R. n. XI/6047/2022” ha riconosciuto il finanziamento dell'intervento denominato “Manutenzione straordinaria Pinacoteca Carrara” pari a 400.000,00 euro in favore del Comune di Bergamo;
- ad integrazione del suddetto finanziamento, nell'ottica di favorire e completare il processo di valorizzazione dell'Accademia Carrara, il Comune di Bergamo ha presentato, con nota pec protocollo n. L1.2023.0005449 del 27 ottobre 2023 la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la

realizzazione in Comune di Bergamo dell'intervento di ampliamento e valorizzazione degli spazi esterni dell'Accademia Carrara;

- a seguito dei necessari approfondimenti tecnico-giuridici si è determinato di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione, ritenendo che tale strumento possa contribuire in modo più adeguato ed efficace al perseguimento dell'interesse pubblico regionale di divulgazione e promozione della cultura come leva di partecipazione e di crescita delle comunità anche attraverso la realizzazione di azioni di valorizzazione delle opere dell'Accademia Carrara, in particolare delle opere conservate ma non esposte, favorendo la collaborazione tra i diversi attori culturali locali e promuovendo iniziative, mostre ed esposizioni presso i luoghi della cultura del territorio;

## **VISTI**

- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo"
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20.06.2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura;
- la D.G.R n. XII/965 del 18 settembre 2023 "Proposta di Programma triennale per la cultura 2023/ 2025, previsto dall'art. 9 della l.r.7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo (Proposta di deliberazione consiliare);
- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**PRESO ATTO** dell'articolo 1 commi 2 e 12 della L.R. n. 9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" e le successive D.D.G.R. n. XI/4381 del 3 marzo 2021, n. XI/6047 del 1° marzo 2022 e n. XII/112 del 12 aprile 2023 che hanno aggiornato tale Programma;

**CONSIDERATO** infine che le suddette D.D.G.R. hanno:

- definito gli interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, nonché quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti di programmazione disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti, in relazione alla tipologia degli interventi;
- definito le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabilito che per l'attuazione degli interventi di cui sopra la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati richiamati e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata;

**PRESO ATTO CHE** lo schema della Convenzione ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:

- Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del....
- Comune di Bergamo con deliberazione di Giunta Comunale n°...del....;
- Fondazione Accademia Carrara con ...

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,  
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1  
PREMESSE**

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- ☐ Allegato A - Relazione tecnica illustrativa del progetto, (elaborato Aer001) con relativi allegati:
  - autorizzazione Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, ai sensi dell'art. 21 comma 4, D.lgs. 42/2004, n. 00001174-P rilasciata in data 06.06.2022, integrata dall'autorizzazione n. 000015953 in data 02.08.2022;
  - autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, n. AP100.2022 rilasciata in data 23.01.2023 dal Responsabile della Direzione Edilizia privata e SUEAP del Comune di Bergamo;

- Allegato B - Quadro economico generale di spesa con indicazione delle corrispondenti fonti di finanziamento;
- Allegato C - Cronoprogramma di attuazione;
- Allegato D - Elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo, acquisiti via PEC in data 27 ottobre 2023 e agli atti dei soggetti sottoscrittori del presente accordo;
- Allegato E - Deliberazione G.C. n. 0373-22 in data 04.08.2022 di approvazione del progetto esecutivo corredata da verbale di validazione del RUP ed elenco degli allegati.
- Allegato F - Progetto paesaggistico del giardino costituito dagli elaborati AVd001, AVd002, DVdr002, DVdr003.

## **ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e Comune di Bergamo e Fondazione Accademia Carrara in ordine al completamento degli interventi di riqualificazione e ampliamento degli spazi esterni.

## **ART. 3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il progetto di ampliamento e valorizzazione degli spazi esterni dell'Accademia Carrara ha l'obiettivo di integrare all'interno del percorso museale esistente un camminamento coperto di nuova realizzazione, in corpo aggiunto sulle tracce di quello esistente. Il suo inserimento permetterà di fruire dei diversi livelli dell'edificio e consentirà di passeggiare e godere degli scorci delle mura e di Città Alta per mezzo di aperture panoramiche, nonché di uscire nell'area verde terrazzata e ivi sostare. Il percorso integra al suo interno l'alloggiamento di un ampio ascensore necessario per permettere, anche a un'utenza con disabilità, l'accesso alla struttura e ai giardini. Inoltre, l'intervento contempla il restauro e l'ampliamento del corpo rustico esistente presso il giardino implementando il riuso degli spazi aperti terrazzati e piantumanti posti al piede delle mura medioevali e veneziane e la realizzazione di un punto ristoro.

Infine, attraverso una specifica estensione del contratto d'appalto, i lavori si estenderanno ad un restauro del giardino con il trattamento dei muricci dei terrazzamenti delle scale, l'integrazione dei percorsi per migliorare l'accessibilità e la creazione di ambiti di sosta per la permanenza e l'attività ricreativa all'aperto.

L'area di intervento, è di proprietà comunale, è identificata catastalmente nel Comune Censuario di Bergamo al foglio 39, particelle n. 1362 e n. 1363.

Gli immobili risultano vincolati, con specifici dispositivi, ai sensi delle Parti II "Beni culturali" e III "Beni paesaggistici" del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; non sono presenti altri vincoli.

La proposta progettuale è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale, con deroga parziale a prescrizioni di suolo e tipologia di intervento sulle quali si è espresso favorevolmente il Consiglio Comunale con deliberazione n. 0043-22 in data 09.05.2022 ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

#### **ART. 4**

#### **RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI**

Il **Comune di Bergamo** è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La Regione Lombardia rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione Lombardia** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi per un importo massimo complessivo di euro 1.600.000,00 inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Il **Beneficiario** si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato C e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessario;
4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree.
5. richiedere il preventivo assenso a Regione Lombardia per le eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. A tal fine, in tali casi, invia una relazione esplicativa a firma del RUP sui presupposti di legge e delle opere proposte in variante, con il quadro economico aggiornato a seguito della variante ed all'ipotesi di nuovo cronoprogramma, ai fini della

- valutazione tecnica da parte di Regione Lombardia. In caso di assenso formale regionale, da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, trasmette sintesi degli elaborati della perizia di variante e il provvedimento di approvazione comprensivo delle autorizzazioni e nulla osta di legge ed al cronoprogramma aggiornato;
6. fornire tutti i documenti tecnico amministrativi e il necessario supporto alle verifiche e controlli documentali e in loco che Regione e Comune si riservano di effettuare;
  7. trasmettere a Regione:
    - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
    - le schede dei codici unici di progetto (CUP) degli interventi oggetto della Convenzione;
    - la copia digitale del progetto definitivo;
    - l'indizione della conferenza di servizi, se utilizzata per l'acquisizione delle autorizzazioni e pareri;
    - le autorizzazioni e pareri necessari ovvero il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria;
    - la copia digitale del progetto esecutivo con gli atti di approvazione, verifica e validazione, nonché la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016;
    - l'avvio della procedura di affidamento dei lavori;
    - l'aggiudicazione dei lavori;
    - le schede inerenti i codici identificativi di gara (CIG);
    - i verbali di aggiudicazione, la determina di aggiudicazione definitiva, il verbale di consegna dei lavori, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori, il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
    - il regolamento adottato dall'Ente beneficiario per le prestazioni svolte ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
    - il cronoprogramma dei lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal Responsabile Unico del Procedimento nonché eventuali aggiornamenti a seguito di proroghe;
    - la documentazione amministrativo – contabile necessaria per l'erogazione del finanziamento secondo le modalità previste dal successivo articolo 7;
    - il provvedimento di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo entro 3 mesi dalla sua formalizzazione.
  8. Il beneficiario riconosce espressamente che sono voci di spesa relative agli interventi oggetto della convenzione:
    - tutte le spese di studio, progettazione, direzione lavori e sondaggi geognostici nonché quelle di aggiornamento di progetti delle opere pubbliche o interesse pubblico e quelle di frazionamento;
    - tutte le spese relative al rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni;
    - tutte le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze e delle condutture dei servizi pubblici siti sia nel suolo sia nel sottosuolo;
    - tutte le opere relative alla demolizione e ripristino dei suoli preesistenti o delle pavimentazioni stradali.

9. Il beneficiario assume espressamente a suo carico il rischio economico conseguente a difficoltà note o ignote relative ai lavori nel sottosuolo, ivi compresi eventuali costi di bonifica.
10. Il beneficiario si impegna ad assicurare, durante l'esecuzione dei lavori, il mantenimento della viabilità pubblica e privata esistenti nonché il mantenimento di tutti i servizi e le utenze pubbliche o private esistenti. In proposito riconosce che tutte le opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il mantenimento in esercizio dei servizi nel sottosuolo saranno eseguiti a sua cura e spese.
11. Il beneficiario si impegna ad apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo di Regione Lombardia.

### **Impegni generali delle Parti:**

Le parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 della presente Convenzione e nei relativi allegati, e nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti, nonché ad utilizzare i sistemi informativi che l'amministrazione regionale dovesse rendere disponibili durante il periodo di vigenza della presente convenzione;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

### **ART. 5 SOGGETTI INTERESSATI**

La Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, nel promuovere e valorizzare la fruizione pubblica del patrimonio artistico, si pone quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici, storici, filologici e scientifici relativi all'Arte interagendo con istituti culturali, musei, accademie, università ed altri organismi anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alto profilo.

Gli obiettivi fissati dal presente Accordo rappresentano una soluzione strategica e di profondo rinnovamento dell'istituzione culturale Accademia Carrara, per il compimento del complessivo percorso di rinnovo degli spazi a disposizione del pubblico iniziato con il progetto di un nuovo allestimento museale fruibile dal 28 gennaio 2023.

**Fondazione Accademia Carrara si impegna a:**

- a) concorrere alla realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3, realizzando, a propria cura e spese, le attrezzature d'arredo, gli allestimenti e gli approntamenti per la fruibilità e la sicurezza degli ambienti consegnati, successivamente alla loro realizzazione e collaudo;
- b) promuovere azioni di valorizzazione delle opere dell'Accademia, in particolare delle opere conservate e non esposte, attraverso iniziative di valorizzazione, in un'ottica di sinergia tra le diverse realtà museali e culturali del territorio, a favore della divulgazione della cultura come leva di sviluppo, formazione e partecipazione dei cittadini, anche in attuazione della Convenzione stipulata con il Comune di Bergamo in data 1 febbraio 2016, rinnovata il 1 febbraio 2022 e valida per gli 8 anni successivi;
- c) partecipare alla progettazione di percorsi culturali di valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale, tra i quali l'ex Chiesa Casa dei Frati, di proprietà di Regione Lombardia, sita in largo Barozzi a Bergamo nel dismesso compendio immobiliare degli ex Ospedali riuniti di Bergamo, come sede di eventi artistici ed espositivi tematici, aperti alla fruizione della cittadinanza e del territorio.

## **ART.6 REFERENTI OPERATIVI**

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario e i Soggetti interessati comunicheranno a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

## **ART. 7 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € 2.800.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione è pari a complessivi € 1.600.000,00, di cui euro 400.000 a valere sul Piano Lombardia a copertura degli oneri finanziari per la realizzazione al completamento dei lavori di sistemazione degli spazi esterni e dei giardini.

L'intero contributo di Regione ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art. 45 della L.R. 70/1983:

- € 800.000,00 alla sottoscrizione della presente Convenzione nell'annualità 2023;



- € 480.000,00 alla realizzazione dei lavori per un valore pari al 40 per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario sulla base dei SAL approvati; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- € 320.000,00 (in attuazione e completamento dell'intervento previsto nel Piano Lombardia) a saldo da richiedere entro novanta giorni dal collaudo dei lavori, previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo entro 3 mesi dalla rideterminazione o della eventuale richiesta regionale; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

## **ART. 8 ECONOMIE DI SPESA**

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato. Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell'intervento della Direzione competente.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'art. 6, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

## **ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI**

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;

- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

## **ART. 10 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

Il Beneficiario si impegna a:

- trasmettere al Referente Operativo il SAL di almeno il 40% dell'importo contrattuale dei lavori entro l'annualità 2023;
- ultimare e trasmettere la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31/10/2024 e comunque entro 3 mesi dalla avvenuta approvazione del collaudo finale;
- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

## **ART. 11 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino al 30/12/2024, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 12, o necessità di proroga motivata e indipendente dal Beneficiario in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza al Referente Operativo, che, accertata la motivazione in sede di consultazione dei rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori, provvederà mediante nota alla proroga del cronoprogramma di cui all'Allegato A. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

## **ART. 12 COMUNICAZIONE**

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020 apponendo il marchio

e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell'opera, di cui all'Allegato 4 della DGR 6047/2022, secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa di cui all'Allegato 5 della citata deliberazione.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

### **ART. 13**

#### **RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO**

In caso di ritardi in fase di cantiere, al fine di non comportare l'esclusione del finanziamento, il beneficiario dovrà informare tempestivamente Regione Lombardia per valutare le azioni migliorative da adottare ed eventualmente procedere alla proroga motivata del termine finale secondo le modalità di cui all'articolo 10. In caso di inerzia nella realizzazione dell'intervento, imputabile al beneficiario, il Referente Operativo diffiderà lo stesso ad adempiere, entro un congruo tempo, alle attività programmate indicate al precedente articolo 9. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte del Beneficiario.

### **ART. 14**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Regione Lombardia e il Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

### **ART. 15**

#### **NORMA DI RINVIO E INTEGRAZIONI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

## **ART. 16 TRATTAMENTO DATI**

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

*Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.*

REGIONE LOMBARDIA

\_\_\_\_\_

COMUNE DI BERGAMO

\_\_\_\_\_

Fondazione ACCADEMIA CARRARA

\_\_\_\_\_

### **ALLEGATI:**

Allegato A: RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Allegato B: QUADRO ECONOMICO

Allegato C: CRONOPROGRAMMA

Allegato D: ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

Allegato E: DELIBERAZIONE G.C. n. 0373-22 DEL 04.08.2022 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Allegato F - PROGETTO PAESAGGISTICO DEL GIARDINO